

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

# L 77



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

64° anno

5 marzo 2021

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2021/390 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare** ..... 1

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** ..... 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 <sup>(1)</sup>** ..... 8

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/393 del Consiglio, del 1° marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci** ..... 27
- ★ **Decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** ..... 29

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico .....	35
--	----

---

## Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente (GU L 428 del 18.12.2020) .....	40
★ Rettifica del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020) .....	41

## II

*(Atti non legislativi)*

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE (UE) 2021/390 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2020

**che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea, in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio del 3 luglio 2009, ha condotto negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi con successo.
- (3) È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare. (\*)

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. DIVJAK

---

(\*) Accordo pubblicato nella GU L 440 del 30.12.2020, pag. 1.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/391 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2021

**che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. P. ZACARIAS

---

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:

- 1) alla sezione A. («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;

- 2) la sezione B. («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione dell'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina dell'11 agosto 2020, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha concesso l'autorizzazione ad arrestare il sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di sospettato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

L'Alta Corte anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'Alta Corte anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

## 2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 27 novembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol.

Il 28 febbraio 2020 è stata ripresa l'indagine preliminare e sono state svolte azioni procedurali e investigative. L'organo inquirente ha sospeso l'indagine preliminare il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Zakharchenko si è nascosto dall'organo inquirente e dall'organo giurisdizionale al fine di sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell'indagato. Tale decisione di sospensione era impugnabile.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

## 3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione sig. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l'indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le autorità russe hanno respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.

Nella decisione del 2 ottobre 2020, l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato del sig. Pshonka di annullare l'avviso di sospetto del 23 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l'avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato la qualità di sospettato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

Il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito della denuncia degli avvocati riguardo l'inerzia dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello dell'alta Corte anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1° giugno 2020 e il 26 novembre 2020.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 4 dicembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratusniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol.

Il 28 febbraio 2020 l'indagine preliminare è stata ripresa al fine di svolgere azioni procedurali e investigative. L'organo inquirente ha sospeso le indagini preliminari il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Ratushniak si è nascosto dagli organi inquirenti e dall'organo giurisdizionale onde sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell'indagato. La decisione di sospensione era impugnabile.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratusniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio.

Il Consiglio è informato del fatto che le autorità ucraine hanno adottato misure per cercare il sig. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irreperibile ai fini dell'indagine.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 9. Artem Viktorovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione dell'indagato e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l'indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.

Nella decisione dell'8 luglio 2020, l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato del sig. Pshonka di annullare la decisione del 30 aprile 2015 di sospensione dell'indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l'avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato la qualità di indagato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice



istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso.

Nella decisione del 29 aprile 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale.

Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1° maggio 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Il Consiglio osserva che la difesa è stata informata del completamento delle indagini preliminari, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e che da allora le è stato fornito il materiale del procedimento penale perché potesse familiarizzarvisi. Sono attualmente in corso il controllo e l'esame da parte della difesa della grande quantità di materiale disponibile in relazione all'indagine preliminare del procedimento penale. Il Consiglio ritiene che la lunghezza dei tempi di familiarizzazione debbano essere imputati alla difesa.».

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/392 DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2021**

**relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle autovetture e sui veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'Unione sono essenziali per il funzionamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> di cui al regolamento (UE) 2019/631. Atteso che tale regolamento ha iniziato ad applicarsi il 1° gennaio 2020, è opportuno semplificare e chiarire le disposizioni di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 <sup>(2)</sup> e (UE) n. 293/2012 <sup>(3)</sup> della Commissione e riunire tali disposizioni in un unico regolamento di esecuzione. Ai fini della comunicazione dei dati per l'anno civile 2020, è opportuno tuttavia consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021.
- (2) Per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi è necessario stabilire delle procedure che devono essere seguite dalle autorità competenti degli Stati membri, dai costruttori, dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).
- (3) Il ciclo di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631 prevede tre tappe principali: la comunicazione annuale alla Commissione, da parte delle autorità degli Stati membri, dei dati provvisori basati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi nel corso dell'anno civile precedente; la trasmissione di tali dati provvisori, da parte della Commissione assistita dall'AEA, ai costruttori interessati; la verifica di tali dati da parte dei costruttori e, se necessario, la comunicazione alla Commissione delle eventuali correzioni apportate.
- (4) È opportuno definire chiaramente le misure che le diverse parti devono adottare, entro i termini previsti nel corso delle tre fasi, al fine di garantire la solidità e l'affidabilità dell'insieme di dati finale pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631, sulla base del quale vengono determinate le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> dei costruttori e il rispetto dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO<sub>2</sub>.

<sup>(1)</sup> GUL 111 del 25.4.2019, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 98 del 4.4.2012, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a raccogliere, a partire dal 2021, i dati sul consumo reale di carburante o di energia delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono registrati dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica di cui all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (6) Questi dati reali dovrebbero essere raccolti non appena disponibili, in quanto è essenziale individuare, quanto prima possibile, come evolvono nel tempo la differenza tra le emissioni e il consumo di carburante o di energia reali e i corrispondenti valori di omologazione, sia per monitorare l'efficacia delle norme sulle emissioni di CO<sub>2</sub> ai fini della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli, sia per informare il pubblico.
- (7) Al fine di garantire che sia possibile accedere il più rapidamente possibile ai dati sul consumo reale di carburante e di energia, i costruttori dovrebbero essere tenuti a raccogliere questi dati dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021. Tali dati possono essere rilevati sia attraverso il trasferimento diretto dei dati dai veicoli ai costruttori, sia attraverso i loro concessionari o riparatori autorizzati quando effettuano operazioni di manutenzione o riparazioni sui veicoli e devono leggere i dati di bordo per altri scopi. I costruttori che hanno accesso a tali dati dovrebbero comunicarli alla Commissione, iniziando dai dati relativi ai veicoli nuovi immatricolati nell'Unione per la prima volta nel 2021.
- (8) A norma del regolamento (UE) 2017/1151, l'obbligo di dotare i veicoli di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante o di energia non si applica ad alcuni piccoli costruttori ed è pertanto opportuno che questi siano esentati anche dall'obbligo di raccogliere e comunicare i dati reali. Se lo desiderano, i piccoli costruttori dovrebbero comunque avere la possibilità di comunicare tali dati.
- (9) È opportuno che gli Stati membri raccolgano dati sul consumo reale di carburante e di energia nell'ambito dei controlli tecnici effettuati a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Per agevolare questo compito, occorre allineare l'obbligo di rilevamento dei dati reali alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/UE, per quanto riguarda i calendari nazionali dei controlli tecnici e la lettura dei dati dalla porta seriale di diagnosi a bordo dei veicoli. La raccolta dei dati dovrebbe pertanto iniziare sin dal primo controllo tecnico e dovrebbe diventare obbligatoria solo dopo il 20 maggio 2023, data a partire dalla quale gli organismi e i soggetti che effettuano tali controlli devono dotarsi dei dispositivi necessari, come gli strumenti di scansione, a norma di tale direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora lo desiderino, a comunicare i dati prima di tale data.
- (10) I costruttori e gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all'AEA i dati reali raccolti nel corso di un anno civile, utilizzando le procedure per la trasmissione di dati stabilite dall'AEA. Qualora tali dati non fossero disponibili, come può accadere in particolare nei primi anni civili successivi al 2021, i costruttori e gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione indicando i motivi della mancata disponibilità dei dati.
- (11) I dati sul consumo reale di carburante e di energia dovrebbero essere rilevati insieme al numero di identificazione del veicolo (VIN). Dal momento in cui il veicolo è immatricolato, il VIN è considerato un dato personale ed è pertanto soggetto alle disposizioni stabilite per quanto riguarda la protezione di tali dati dal regolamento (UE) 2016/679 del

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>. Il trattamento dei VIN ai fini del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbe essere considerato lecito a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare che i soggetti coinvolti nel rilevamento, comunicazione e trattamento dei VIN devono essere considerati titolari del trattamento di tali dati ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda l'AEA e la Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Occorre inoltre garantire che i VIN siano raccolti mediante mezzi di comunicazione sicuri e che gli interessati, ossia i proprietari dei veicoli, siano adeguatamente informati a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

- (12) È auspicabile inoltre specificare in che modo devono essere utilizzati i dati reali e i VIN, nonché per quanto tempo devono essere conservati dai diversi soggetti coinvolti nella loro rilevazione e comunicazione. Poiché l'obiettivo è seguire l'evoluzione nel tempo delle prestazioni reali del veicolo nel corso della sua durata di vita prevista, i dati dovrebbero essere raccolti per un periodo di 15 anni per lo stesso veicolo ed essere conservati dall'AEA per un periodo di 20 anni. Gli altri soggetti che raccolgono e comunicano questi dati dovrebbero invece conservarli solo per il tempo necessario per la preparazione dei dati in questione ai fini della trasmissione all'AEA.
- (13) La raccolta dei dati reali e dei VIN dovrebbe essere pienamente trasparente e i proprietari dei veicoli dovrebbero pertanto avere la possibilità di rifiutare di mettere tali dati a disposizione dei costruttori o nel corso dei controlli tecnici. Va rilevato che la facoltà di rifiuto del proprietario del veicolo non si fonda sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/679 e che il rifiuto è da ritenersi valido solo per quanto riguarda i dati rilevati ai fini del presente regolamento.
- (14) I dati da pubblicare a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631 non dovrebbero consentire l'identificazione di singoli veicoli o conducenti, e dovrebbero essere pubblicati solo come insieme di dati anonimi aggregati senza alcun riferimento ai VIN.
- (15) Sulla base della valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione dovrebbe esaminare alcuni aspetti delle disposizioni relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati sul consumo reale di carburante e di energia, tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza di sistemi di trasferimento diretto dei dati dai veicoli.
- (16) Per garantire la disponibilità dei dati di omologazione ai fini dell'istituzione di una procedura di verifica delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, la raccolta di tali dati a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 <sup>(8)</sup> e (UE) 2017/1153 <sup>(9)</sup> della Commissione dovrebbe continuare anche una volta che l'obbligo di rilevare i dati in questione a norma dei suddetti regolamenti cessa di applicarsi il 1° gennaio 2021.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

- (17) Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto accertarsi che i dati relativi alle prove eseguite conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 continuino ad essere registrati e trasmessi al Centro comune di ricerca della Commissione, utilizzando la procedura di trasmissione sicura da esso prevista.
- (18) Dal 1° gennaio 2021 non è più necessario determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri secondo la procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153, se non per le autovetture elettriche ibride a ricarica esterna immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2022 qualora il costruttore desideri beneficiare dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631.
- (19) Dato che la transizione dalle norme sulle emissioni di CO<sub>2</sub> basate sul NEDC alle norme basate sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri di cui al regolamento (UE) 2017/1151 sarà completata solo alla fine del 2023 e che se ne terrà conto nell'ambito del processo annuale di monitoraggio dei dati relativi al CO<sub>2</sub> solo nel 2024, e considerando, in particolare, le disposizioni sulle innovazioni ecocompatibili e sui veicoli di fine serie, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 dovrebbero rimanere in vigore fino alla fine del 2024.
- (20) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha trasmesso i suoi commenti il 14 gennaio 2021.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle procedure per il monitoraggio e la comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori dei dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché dei dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> reali e al consumo effettivo di carburante o di energia di tali veicoli.
2. Al fine di istituire la procedura di verifica delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli in servizio a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, il presente regolamento prevede anche la comunicazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di determinati dati registrati nell'ambito delle prove di omologazione effettuate a norma del regolamento (UE) 2017/1151.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/631, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio dettagliati specificati per le autovetture nell'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell'allegato III, parte C, sezione 2, di tale regolamento;
- b) «dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio aggregati specificati per le autovetture nell'allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell'allegato III, parte C, sezione 1, di tale regolamento;

- c) «dati reali»: i dati di cui all'allegato XXII, punto 3.1, lettere a) e b), e punto 3.2, lettere da a) a g) e l), del regolamento (UE) 2017/1151 che sono stati ottenuti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.

## CAPO 2

### COMUNICAZIONE DEI DATI A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/631

#### Articolo 3

##### **Dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio**

1. Gli Stati membri provvedono alla conservazione, alla rilevazione, al controllo, alla verifica e alla tempestiva comunicazione alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dei dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio.

Gli Stati membri provvedono affinché le richieste da parte dell'AEA di chiarimenti o correzioni dei dati trasmessi siano trattate rapidamente dalle persone di contatto da essi designate.

2. I dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati in due serie di dati separate per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, rispettivamente, in conformità all'allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 e all'allegato III, parte C, di tale regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono, mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (CDR) gestito dall'AEA, i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio. Gli Stati membri informano la Commissione della data in cui i dati sono trasmessi.

#### Articolo 4

##### **Dati e calcoli provvisori**

1. La Commissione, insieme all'AEA, provvede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, affinché a tutti i costruttori e raggruppamenti di costruttori, responsabili di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, siano comunicati il calcolo provvisorio del loro obiettivo specifico per le emissioni e delle loro emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e i dati comunicati dagli Stati membri.
2. I calcoli provvisori e i dati di cui al paragrafo 1 sono notificati separatamente per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e comprendono i dati che, sulla base del nome del costruttore e del codice WMI (*World Manufacturer Identifier*), sono attribuibili al costruttore.
3. Il registro centralizzato dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 contiene tutti i dati comunicati dagli Stati membri, ad eccezione dei numeri di identificazione del veicolo (VIN).

I VIN sono conservati dall'AEA per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui sono stati caricati per la prima volta nel deposito centrale (CDR) o nel *Business Data Repository* (BDR) dell'AEA.

#### Articolo 5

##### **Informazioni sui costruttori**

I costruttori che immettono o intendono immettere sul mercato dell'Unione autovetture o veicoli commerciali leggeri che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 notificano tempestivamente alla Commissione le seguenti informazioni e le eventuali modifiche:

- a) il nome del costruttore che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;
- b) il codice *World Manufacturer Identifier*, corrispondente ai primi tre caratteri del VIN, che indicano o intendono indicare sui certificati di conformità;

- c) ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/631, il nome e l'indirizzo della persona di contatto, che rappresenta il costruttore, a cui va trasmessa la comunicazione dei calcoli e dei dati provvisori.

I nomi e gli indirizzi di cui alla lettera c) sono considerati dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

#### Articolo 6

##### **Segnalazione di errori nei dati utilizzati per i calcoli provvisori**

1. Quando un costruttore verifica i dati provvisori a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, utilizza l'insieme di dati fornito a tal fine dall'AEA.
2. Se nell'insieme di dati individua un errore, il costruttore, ove possibile, lo corregge e inserisce, sotto una voce separata nell'insieme di dati per ciascun veicolo, intitolata «Osservazioni del costruttore», uno dei seguenti codici:
  - a) codice A, se il dato è stato modificato dal costruttore;
  - b) codice B, se il veicolo non può essere identificato dal costruttore;
  - c) codice C, se il veicolo non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631;
  - d) codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un veicolo di categoria N1 è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo di base completo o incompleto.

Ai fini della lettera b), un veicolo è considerato non identificabile se il VIN non è indicato o è manifestamente errato.

3. I costruttori notificano alla Commissione eventuali errori a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 caricando nel BDR l'insieme completo di dati corretti. Inviano inoltre, per conoscenza, una copia elettronica della notifica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

EC-CO<sub>2</sub>-LDV-implementation@ec.europa.eu

e

CO<sub>2</sub>-monitoring@eea.europa.eu

4. I costruttori si accertano che le richieste di chiarimenti delle correzioni da parte della Commissione o dell'AEA siano trattate rapidamente dalle loro persone di contatto designate a norma dell'articolo 5, lettera c), del presente regolamento.
5. Se un costruttore non notifica errori alla Commissione entro la scadenza del periodo di tre mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, i valori provvisori notificati a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati definitivi.

#### Articolo 7

##### **Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati**

I costruttori di un veicolo di base di cui all'allegato III, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2019/631 trasmettono al BDR i dati di cui al punto in questione mediante trasferimento elettronico al più tardi entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

*Articolo 8***Comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> NEDC ai fini dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631**

1. Un costruttore di autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2021 o 2022 con valori di CO<sub>2</sub> NEDC misurati inferiori a 50 g CO<sub>2</sub>/km, conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, comunica alla Commissione questi valori di CO<sub>2</sub> NEDC misurati contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere al costruttore di fornire i certificati di conformità e i certificati di omologazione pertinenti a sostegno dei valori comunicati per le emissioni di CO<sub>2</sub>.

## CAPO 3

**RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI REALI***Articolo 9***Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori**

1. I costruttori raccolgono i dati reali insieme ai VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di mettere tali dati a disposizione del costruttore o del suo concessionario o riparatore autorizzato.
2. Qualora i dati reali e i VIN non siano rilevati dal costruttore mediante il trasferimento diretto di dati dal veicolo al costruttore, questi si accerta che i dati siano rilevati e trasmessi dal suo concessionario autorizzato o dal suo riparatore autorizzato ogni volta che effettuano operazioni di manutenzione o riparazione o qualsiasi altro intervento sul veicolo e che devono leggere i dati dalla porta seriale per la diagnosi a bordo dei veicoli. Il dispositivo o lo strumento di scansione utilizzati devono essere in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. La lettura dei dati è gratuita e non soggetta a condizioni specifiche.

Il costruttore e, se del caso, il suo rivenditore o riparatore autorizzato si assicura che per la rilevazione dei VIN si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.

3. Il 1° aprile di ogni anno, a decorrere dal 2022, i costruttori comunicano alla Commissione tutti i dati reali e i VIN rilevati nell'anno civile precedente, come specificato nella tabella 1 dell'allegato, caricandoli nel BDR.

Nel caso in cui un costruttore rilevi più registrazioni relative allo stesso VIN nel corso dello stesso anno civile, i dati reali da comunicare sono quelli che indicano la distanza totale percorsa più elevata. I dati reali relativi a un determinato veicolo sono rilevati per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all'AEA.

Se un costruttore afferma che i dati reali non possono essere comunicati o possono esserlo solo parzialmente, rilascia una dichiarazione alla Commissione spiegandone i motivi. La dichiarazione e la motivazione sono caricate nel BDR.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai piccoli costruttori di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151.

*Articolo 10***Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi o i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgano i dati reali e i VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021, che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151.



A partire dal 20 maggio 2023 i dati reali e i VIN saranno rilevati quando i veicoli sono sottoposti al controllo tecnico a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/45/UE, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di rendere disponibili tali dati.

I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, come lo scanner di cui all'allegato III della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo utilizzato è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.

2. A decorrere dal 2022 gli Stati membri provvedono affinché i dati reali e i VIN, come indicato nella tabella 1 dell'allegato, rilevati nell'anno civile precedente siano comunicati ogni anno alla Commissione il 1° aprile, caricandoli nel CDR. Qualora tali dati non siano disponibili, una dichiarazione in tal senso, che specifica motivi per cui i dati non sono disponibili, è caricata nel CDR.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati reali per un determinato veicolo siano rilevati per un periodo massimo 15 anni a partire dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all'AEA.

Gli Stati membri e gli organismi e i soggetti responsabili della rilevazione dei VIN garantiscono che per il rilevamento si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.

#### Articolo 11

### Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale

1. I seguenti soggetti responsabili della rilevazione dei VIN e dei dati reali direttamente dai veicoli sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679:

- a) i costruttori in caso di trasferimento diretto di dati dai veicoli al costruttore;
- b) i rivenditori e i riparatori autorizzati;
- c) gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico.

Questi soggetti si impegnano a rispettare l'obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli nella loro qualità di interessati, come stabilito dall'articolo 13 di tale regolamento.

2. Se i VIN e i dati reali sono stati ottenuti indirettamente dal proprietario del veicolo ai fini degli articoli 3, 9 o 10, gli Stati membri e, se del caso, i costruttori, nella loro veste di titolari del trattamento, si impegnano a soddisfare l'obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Per quanto riguarda il rilevamento e il trattamento dei VIN ai fini del presente regolamento, l'AEA e la Commissione sono considerati titolari del trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.

4. I VIN e i dati reali rilevati a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631.

5. I VIN e i dati reali raccolti a norma degli articoli 9 e 10 possono essere conservati solo per i seguenti periodi:

- a) dai costruttori, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3;
- b) dai rivenditori e riparatori autorizzati, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;
- c) dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a quando tali dati non siano stati trasmessi all'AEA o all'autorità designata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati all'AEA, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
- d) dalle autorità designate dagli Stati membri per la comunicazione dei dati reali all'AEA, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

- e) dall'AEA, per al massimo 20 anni dalla data in cui i dati sono stati caricati per la prima volta nel BDR a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o nel CDR a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

#### *Articolo 12*

##### **Pubblicazione dei dati reali**

A decorrere dal dicembre 2022, la Commissione pubblica ogni anno insieme di dati aggregati anonimizzati, ripartiti tra autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motore a combustione interna e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) delle stesse categorie, ivi compresi i dati seguenti per costruttore:

- a) il consumo medio di carburante (l/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
- b) il consumo medio di energia elettrica (kWh/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
- c) le emissioni medie di CO<sub>2</sub> (g/km) calcolate sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
- d) la differenza tra il consumo medio di carburante di cui alla lettera a) e la media dei valori di consumo di carburante riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali;
- e) la differenza tra il consumo medio di energia elettrica di cui alla lettera b) e la media dei valori di consumo di energia elettrica riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali;
- f) la differenza tra le emissioni medie di CO<sub>2</sub> (g/km) calcolate conformemente alla lettera c) e la media dei valori di emissione di CO<sub>2</sub> riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali.

Le lettere b) ed e) si applicano solo ai veicoli OVC-HEV.

#### *Articolo 13*

##### **Esame**

Sulla base della valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina l'attuazione degli articoli da 9 a 12 del presente regolamento tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) il numero di veicoli dotati di dispositivi di trasferimento diretto dei dati;
- b) la necessità di un monitoraggio e di una comunicazione costanti dei dati reali da parte dei costruttori;
- c) il periodo durante il quale i dati reali devono essere monitorati e comunicati;
- d) il livello adeguato di aggregazione dei dati che devono essere pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

#### CAPO 4

##### **MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEI DATI DERIVANTI DALLE PROVE EFFETTUATE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1151**

#### *Articolo 14*

##### **Dati relativi alle prove**

1. Le autorità di omologazione si accertano che i dati di cui alla tabella 2 dell'allegato siano registrati per ogni prova di tipo 1 eseguita conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.

2. I dati registrati sono caricati in un formato criptato sull'apposito server della Commissione. Quando i dati sono caricati correttamente, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.
3. I dati di prova non sono pubblicati.

#### *Articolo 15*

#### **Abrogazione**

1. I regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 e (UE) n. 293/2012 sono abrogati a decorrere dal 1° marzo 2021.
2. I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### *Articolo 16*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

**1. Rilevazione e comunicazione dei dati reali e dei numeri di identificazione dei veicoli (VIN) conformemente agli articoli 9 e 10**

Tabella 1

**Dati da comunicare a norma degli articoli 9 e 10**

Parametro	Unità	Veicoli di categoria M1 e N1	
		Veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna <sup>(1)</sup>	Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna <sup>(2)</sup>
Numero di identificazione del veicolo	-	√	√
Carburante totale consumato (ciclo di vita)	l	√	√
Distanza totale percorsa (ciclo di vita)	km	√	√
Carburante totale consumato in funzionamento in modalità charge-depleting (ciclo di vita)	l	–	√
Carburante totale consumato in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita)	l	–	√
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore spento (ciclo di vita)	km	–	√
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore acceso (ciclo di vita)	km	–	√
Distanza totale percorsa in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita)	km	–	√
Energia totale di rete alimentata alla batteria (ciclo di vita)	kWh	–	√

<sup>(1)</sup> Alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti.

<sup>(2)</sup> Alimentati a energia elettrica, diesel minerale, biodiesel, benzina o etanolo.

**2. Comunicazione dei dati a norma dell'articolo 14**

Per ogni famiglia di interpolazione devono essere comunicati i parametri indicati in appresso, ossia per il Veicolo High (VH) e, se del caso, per il Veicolo Low (VL) o il veicolo M, per le prove di tipo 1 eseguite in conformità dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.

Salvo indicazione contraria nella tabella 2, se viene effettuata più di una prova di tipo 1 del VH o del VL, i dati di prova devono essere comunicati come indicato in appresso:

- nel caso di due prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni più elevate di CO<sub>2</sub> misurate (ciclo misto);
- nel caso di tre prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni mediane di CO<sub>2</sub> misurate (ciclo misto).

Tabella 2

## Dati di prova di tipo 1

N.	Parametri	Unità	Fonte [salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti rinviano al regolamento (UE) 2017/1151]	Osservazioni
1	Identificatore della famiglia di interpolazione	-	Allegato I, appendice 4, punto 0, sezione II della scheda di omologazione.	Occorre fornire i dati per ciascuna famiglia di interpolazione oggetto di omologazione.
2	Identificatore della famiglia di interpolazione capostipite (se del caso)	-	-	Indicare l'identificatore della famiglia di interpolazione capostipite, se i dati di prova sono stati determinati per un'altra famiglia di interpolazione
3	Estensione di un'omologazione	-	Certificato di omologazione CE	0 = No   1 = Sì – se la prova è effettuata ai fini dell'estensione di un'omologazione
4	Tipo di propulsione	-		ICEV puro, OVC-HEV, NOVC-HEV
5	Categoria e classe del veicolo		Allegato I, appendice 3, punto 0.4	M1 o N1 classe 1, 2 o 3
6	Tipo di accensione		Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.1.	Accensione comandata o accensione spontanea
7	Numero di cilindri	-	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.2.	Se non viene indicato, il numero predefinito di cilindri è pari a 4
8	Corsa del pistone	mm	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.2.2.	
9	Cilindrata	cm <sup>3</sup>	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.3.	
10	Potenza nominale del motore	kW	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8.	
11	Regime del motore alla potenza nominale del motore	min <sup>-1</sup>	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8.	Regime del motore alla potenza netta massima
12	Tipo di carburante	-	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.2.1.	Diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel/idrogeno
13	Veicolo bicarburante	-	Allegato I, appendice 3, punto 3.2.2.4.	0 = No   1 = Sì In caso di veicoli bicarburante, i risultati della prova devono essere forniti per entrambi i tipi di carburante (2 modelli di inserimento dei dati)

14	Potenza di uscita massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	kW	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.1.1.1.	OVC-HEV e NOVC-HEV
15	Numero di celle del REESS	-	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.1.	OVC-HEV e NOVC-HEV
16	Capacità della batteria di servizio	Ah	Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5.	Capacità della batteria a bassa tensione
17	Tensione nominale dell'alternatore	V	Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5.	Tensione nominale dell'alternatore (obbligatoria per i veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna - ICEV puri)
18	Dimensioni degli pneumatici (anteriori/posteriori)	-	Allegato I, appendice 3, punto 3.5.7.1. Parametri del veicolo sottoposto a prova	Codice (ad esempio P195/55R1685H) degli pneumatici del veicolo di prova
19	Coefficiente della resistenza all'avanzamento F0	N	Allegato I, appendice 3, punto 3.5.7.1.	VH e VL (se del caso)
20	Coefficiente della resistenza all'avanzamento F1	N/(km/h)	Allegato I, appendice 3, punto 3.5.7.1.	VH e VL (se del caso)
21	Coefficiente della resistenza all'avanzamento F2	N/(km/h) <sup>2</sup>	Allegato I, appendice 3, punto 3.5.7.1.	VH e VL (se del caso)
22	Tipo di cambio	-	Allegato I, appendice 3, punto 4.5.1.	automatico/manuale/CVT/planetario
23	Rapporti del cambio	-	Allegato I, appendice 3, punto 4.6.	Per ciascuna marcia separatamente
24	Rapporto/i finale/i di trasmissione	-	Allegato I, appendice 3, punto 4.6	Se il veicolo ha più di una trasmissione finale, riportare i valori per ciascuna trasmissione separatamente
25	Valori del margine di sicurezza aggiuntivo (ASM)	%	Allegato I, appendice 3, punto 4.6.1.7.1.	Riportare i valori utilizzati per il calcolo del cambio di marcia
26	Ruote motrici	-	Allegato I, appendice 4, punto 1.7	Due ruote motrici, quattro ruote motrici.
27	Emissioni di CO <sub>2</sub> in modalità charge-depleting (ciclo misto)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.2.	Solo OVC-HEV Se si eseguono 2 o 3 prove devono essere comunicati tutti i risultati.
28	Emissioni di CO <sub>2</sub> ponderate in ciclo misto (misurate)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.3.	Solo OVC-HEV. Se si eseguono 2 o 3 prove devono essere comunicati tutti i risultati.
29	Emissioni di CO <sub>2</sub> ponderate in ciclo misto (dichiarate)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.3.	Solo OVC-HEV

30	Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica (EAER) in ciclo misto	km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.7.2. (EAER)	<i>Solo OVC-HEV</i>
31	Regime minimo del motore	min <sup>-1</sup>	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.2.	<i>Regime minimo a caldo</i>
32	Fattori di Willans per ICE per le emissioni di CO <sub>2</sub>	g di CO <sub>2</sub> /MJ	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.3.	<i>Valore secondo la tabella A6.App2/3 utilizzata per la correzione RCB</i>
33	Capacità del REESS di trazione	Ah	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.10.	<i>OVC-HEV e NOVC-HEV</i>
34	Tipo di tecnologia del REESS di trazione	-	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.10.	<i>OVC-HEV e NOVC-HEV</i>
35	Tensione nominale/temporale del REESS di trazione	V	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.10.	<i>OVC-HEV e NOVC-HEV</i> <i>Valori nominali o temporali utilizzati per la prova (20 Hz)</i>
36	Massa di prova	kg	Allegato I, appendice 8a, punto 1.2.1. per VH e punto 1.3.1. per VL	<i>VH e VL (se del caso)</i>
37	Numero di assi del dinamometro durante la prova	-	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.	<i>Configurazione del banco dinamometrico durante la prova di tipo 1 (1 asse, 2 assi) per VH/VL</i>
38	Corrente dell'alternatore (convertitore CC/CC - lato bassa tensione - per i veicoli NOVC e OVC-HEV)	A	Come misurata nella prova di tipo 1	<i>Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico</i>
39	Fattore di rigenerazione K <sub>i</sub> moltiplicativo/addizionale	-	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	<i>Emissioni di CO<sub>2</sub>; per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1.</i>
40	Valore misurato di CO <sub>2</sub> della fase Low (fase bassa)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	<i>Valore misurato non corretto di M<sub>CO2,pag.1</sub> della fase Low (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)</i>
41	Valore misurato di CO <sub>2</sub> della fase Medium (fase media)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	<i>Valore misurato non corretto di M<sub>CO2,p.1</sub> della fase Medium (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)</i>
42	Valore misurato di CO <sub>2</sub> della fase High (fase alta)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	<i>Valore misurato non corretto di M<sub>CO2,p.1</sub> della fase High (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)</i>
43	Valore misurato di CO <sub>2</sub> della fase Extra-high (fase super-alta)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	<i>Valore misurato non corretto di M<sub>CO2,p.1</sub> della fase Extra-high (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)</i>

44	Valore misurato di CO <sub>2</sub> (ciclo misto)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	Valore misurato non corretto di $M_{CO_2,c,1}$ del ciclo completo (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV). Se si eseguono 2 o 3 prove devono essere comunicati tutti i risultati.
45	Valore misurato corretto del CO <sub>2</sub> (ciclo misto)	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	Emissioni di CO <sub>2</sub> in ciclo misto misurate per i veicoli H e L dopo tutte le correzioni applicabili, $M_{CO_2,c,5}$ . Se si eseguono 2 o 3 prove devono essere comunicati tutti i risultati. Per i veicoli OVC-HEV e NOVC-HEV si tratta della modalità charge-sustaining
46	Valore dichiarato di CO <sub>2</sub>	g di CO <sub>2</sub> /km	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	Valori dichiarati dal costruttore
47	Fattore di correzione della famiglia ATCT	-	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.2.	Fattore di correzione della famiglia ATCT (correzione 14 °C)
48	Consumo di carburante durante la prova di tipo 1 registrato dal dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante (OBFCM)	l	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.3.1.	Carburante consumato durante la prova (valore in modalità charge-sustaining nel caso dei veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV). Se si eseguono 2 o 3 prove devono essere comunicati tutti i risultati.
49	Numero indice del ciclo di transizione	-	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.4.1.4.	per i veicoli OVC-HEV indicare il numero indice del ciclo di transizione
50	Tensione nominale del REESS	V	Allegato I, appendice 8a, punto 1.1.10.	Per l'alimentazione elettrica a bassa tensione di cui all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2
51	Correzione RCB			Correzione eseguita? 0 = No   1 = Sì
52	Coefficiente di correzione RCB	(g/km)/(Wh/km)	Allegato I, appendice 8a, punto 2.1.1.2.1.	NOVC-HEV e OVC-HEV
53	Consumo di carburante	l/100 km	Determinato conformemente all'allegato XXI, suballegato 7, punto 6, in base ai risultati ottenuti per le emissioni di riferimento e le emissioni di CO <sub>2</sub> nella fase 2 di cui alla tabella A7/1	Consumo di carburante non compensato della prova di tipo 1 per il veicolo H e, se del caso, il veicolo L. In caso di due o tre prove, occorre riportare tutti i valori.
54	Tempo	sec	Come misurato nella prova di tipo 1	Serie: dati del sistema diagnostico di bordo (OBD) e del banco dinamometrico, 1 Hz



55	Profilo di velocità (teorico)	km/h	Come applicato nella prova di tipo 1	Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h. In assenza di questo dato, si applica il profilo di velocità di cui all'allegato XXI, suballegato 1, punto 6, in particolare nelle tabelle da A1/7 a A1/9, A1/11 e A1/12
56	Profilo di velocità (effettivo)	km/h	Come misurato nella prova di tipo 1	Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz e 10 Hz, risoluzione 0,1 km/h
57	Rapporto di trasmissione (teorico)	-	Come applicato nella prova di tipo 1 sulla base dei calcoli di cui all'allegato XXI, suballegato 2	Serie: 1 Hz. Obbligatorio per i veicoli a cambio manuale
58	Regime del motore	giri/min	Come misurato nella prova di tipo 1	Serie: 1 Hz, risoluzione OBD 10 giri/min
59	Temperatura del liquido di raffreddamento del motore	°C	Come misurata nella prova di tipo 1	Serie: dati del sistema OBD, 1 Hz, risoluzione 1 °C
60	Corrente della batteria di servizio	A	Come misurata nella prova di tipo 1	Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico
61	Carico calcolato	-	Come misurato nella prova di tipo 1	Serie: dati OBD, 1 Hz minimo (frequenze più elevate possibili, risoluzione 1 %) misurazione di prova
62	Corrente del REESS di trazione	A	Come misurata nella prova di tipo 1	Valori della serie temporale a 20 Hz usati per la o le prove, ricampionati a 1 Hz obbligatori per NOVC-HEV e OVC-HEV
63	Flusso di carburante del motore	g/s	Come misurato nella prova di tipo 1	Segnale istantaneo registrato per la prova (valore in modalità charge-sustaining in caso di NOVC-HEV e OVC-HEV).
64	Flusso di carburante del motore	l/h	Come misurato nella prova di tipo 1	Idem
65	Flusso di carburante del veicolo	g/s	Come misurato nella prova di tipo 1	Idem
66	Curva di potenza a pieno carico per i veicoli ICEV	kW vs. giri/min	Dichiarazione del costruttore	Curva di potenza a pieno carico durante l'intervallo di regime da $n_{idle}$ al valore più alto tra $n_{rated}$ , $n_{max}$ , $ndv(ngvmax) \times v_{max}$ .
67	Stato della carica iniziale del REESS di trazione	%	Dichiarazione del costruttore	Stato di carica iniziale del REESS di trazione in modalità charge-sustaining (per OVC-HEV e NOVC-HEV)

68	Consumo di carburante a regime minimo	g/s	Dichiarazione del costruttore	<i>Consumo di carburante a regime minimo a caldo</i>
69	Potenza massima dell'alternatore	kW	Dichiarazione del costruttore	
70	Efficienza dell'alternatore	-	Dichiarazione del costruttore	<i>Valore preimpostato = 0,67</i>
71	Convertitore di coppia	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No, 1 = Sì. Il veicolo utilizza un convertitore di coppia?</i>
72	Dispositivi per il risparmio di carburante per la trasmissione automatica	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No, 1 = Sì</i>
73	Turbo- o sovralimentatore	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il motore è dotato di un sistema di caricamento?</i>
74	Sistema start/stop	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema start/stop?</i>
75	Recupero dell'energia del freno	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato di tecnologie per il recupero dell'energia?</i>
76	Sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA)	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il motore è dotato di un sistema VVA?</i>
77	Gestione termica	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo dispone di tecnologie in grado di gestire attivamente la temperatura a livello della scatola del cambio?</i>
78	Iniezione diretta/ iniezione indiretta	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = Iniezione indiretta   1 = Iniezione diretta</i>
79	Combustione magra	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il motore è a combustione magra?</i>
80	Disattivazione dei cilindri	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il motore utilizza un sistema di disattivazione dei cilindri? In caso di risposta affermativa, si prega di indicare la percentuale di cilindri attivi</i>
81	Ricircolo dei gas di scarico	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema esterno di ricircolo dei gas di scarico?</i>
82	Filtro antiparticolato	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato un filtro antiparticolato?</i>
83	Riduzione catalitica selettiva	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema di riduzione catalitica selettiva?</i>
84	Trappola per NOx con funzionamento in magro (NSC - NOx storage catalyst)	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì - Il veicolo è dotato di una trappola per NOx con funzionamento in magro?</i>

85	Configurazione del veicolo ibrido (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	-	Dichiarazione del costruttore	<i>Il veicolo è dotato di una macchina elettrica utilizzata per la propulsione del veicolo e la produzione di energia elettrica nella posizione P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4, o una combinazione di queste?</i>
86	Coppia prodotta massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	Nm	Dichiarazione del costruttore	
87	Per ciascuna macchina elettrica, il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione di riferimento (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	-	Dichiarazione del costruttore	
88	Funzione di coasting (veleggiamento) con motore acceso	-	Dichiarazione del costruttore	<i>Sì/No. Il veicolo è dotato della funzione di coasting con motore a regime minimo (che consente al motore di funzionare al minimo quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?</i>
89	Funzione di coasting (veleggiamento) con motore spento	-	Dichiarazione del costruttore	<i>Sì/No. Il veicolo è dotato della funzione di coasting con motore spento (che consente al motore di spegnersi quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?</i>
90	Il veicolo è incompleto	-	Dichiarazione del costruttore	<i>0 = No   1 = Sì – Il veicolo è incompleto?</i>
91	Massa del veicolo in ordine di marcia	kg	Allegato I, appendice 4, punto 1.1	<i>Massa del veicolo in ordine di marcia per VH e VL (se del caso)</i>
92	Velocità limitata del veicolo	km/h	Allegato I, appendice 8a, punto 1.2.3. - Parametri di selezione del ciclo	<i>Indicare se la velocità limitata (e il suo valore) è stata utilizzata nella prova di tipo 1 per VH e VL (se del caso)</i>
93	Velocità massima del veicolo	km/h	Allegato I, appendice 8a, punto 1.2.3. - Parametri di selezione del ciclo	<i>Indicare la velocità massima del veicolo per VH e VL (se del caso)</i>
94	Informazioni supplementari per il calcolo del cambio di marcia	min <sup>-1</sup>	Allegato I, appendice 8a, punto 1.2.4. Punto di cambio della marcia	<i>Solo per i veicoli a cambio manuale. Informazioni su n_min drive.</i>

(\*) P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;  
P1: la macchina elettrica è collegata all'albero motore e pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;

---

P2: la macchina elettrica è montata direttamente a monte della trasmissione (scatola del cambio o trasmissione a variazione continua) e pertanto la velocità di entrata della trasmissione è la velocità di riferimento;

P2 planetaria: la macchina elettrica è collegata ad un ingranaggio di un treno epicicloidale che non è collegato al motore a combustione interna né ai lati di trasmissione finali, in appresso denominato «lato planetario». In questo caso il rapporto di velocità da specificare è il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione del lato planetario (velocità di riferimento) che riflette l'effetto moltiplicatore/riduttore del riduttore;

P3: la macchina elettrica è posizionata direttamente a monte della trasmissione finale di un asse motore, pertanto la velocità di rotazione della trasmissione finale è la velocità di riferimento (ciò vale anche per le macchine elettriche collegate all'ingranaggio di un treno epicicloidale sul lato della trasmissione finale). Un veicolo può avere fino a due macchine P3 — una per l'asse anteriore (P3a) e una per l'asse posteriore (P3b);

P4: la macchina elettrica è posizionata a valle della trasmissione finale e pertanto la velocità della ruota è la velocità di riferimento. Un veicolo può avere fino a quattro motori P4 (uno per ogni ruota, dove P4a corrisponde alle ruote anteriori e P4b a quelle posteriori).

---

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2021/393 DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2021

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II *bis*, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup> («accordo SEE») sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza («protocollo») è stato modificato con decisione n. 76/2009 del Comitato misto SEE <sup>(2)</sup> ed è entrato in vigore il 1° luglio 2009.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto istituito dall'accordo SEE («Comitato misto SEE») può adottare una decisione che modifica il capo II *bis* e gli allegati del protocollo durante la sessione successiva o mediante scambio di lettere.
- (3) In conformità dell'articolo 9 *nonies*, paragrafo 3, del protocollo, è necessario apportare modifiche al capo II *bis* e agli allegati I e II del protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione in materie disciplinate da tale capo e da tali allegati. Inoltre, se una decisione non può essere adottata in modo da consentire l'applicazione contemporanea delle modifiche del protocollo e delle modifiche della normativa dell'Unione, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all'approvazione delle parti contraenti sono applicate a titolo provvisorio se possibile a decorrere dal 15 marzo 2021, nel dovuto rispetto delle procedure interne delle parti contraenti. Tale data coincide con l'introduzione della prima versione del sistema di controllo delle importazioni 2, al quale la Norvegia ha accettato di partecipare.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alle modifiche del capo II *bis*, e degli allegati I e II, del protocollo, poiché tali modifiche vincoleranno l'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prossima riunione del Comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, o mediante scambio di lettere, riguardo alle modifiche del capo II *bis*, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 (GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40).

<sup>(3)</sup> Cfr. documento ST 5661/21 su <http://register.consilium.europa.eu>

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

---

**DECISIONE (PESC) 2021/394 DEL CONSIGLIO****del 4 marzo 2021****che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In esito al riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 settembre 2021 per quanto riguarda una persona e fino al 6 marzo 2022 per quanto riguarda sette persone, e sopprimere le voci relative a due persone. È opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto fondamentale di una persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2022. In relazione alla voce n. 17 dell'allegato, le misure di cui all'articolo 1 si applicano fino al 6 settembre 2021.»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. P. ZACARIAS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

- 1) alla sezione A. («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;

- 2) la sezione B. («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione dell'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina dell'11 agosto 2020, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha concesso l'autorizzazione ad arrestare il sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di sospettato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

L'Alta Corte anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.



Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'Alta Corte anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 27 novembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol.

Il 28 febbraio 2020 è stata ripresa l'indagine preliminare e sono state svolte azioni procedurali e investigative. L'organo inquirente ha sospeso l'indagine preliminare il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Zakharchenko si è nascosto dall'organo inquirente e dall'organo giurisdizionale al fine di sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell'indagato. Tale decisione di sospensione era impugnabile.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione sig. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l'indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le autorità russe hanno respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.

Nella decisione del 2 ottobre 2020, l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato del sig. Pshonka di annullare l'avviso di sospetto del 23 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l'avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato la qualità di sospettato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

Il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito della denuncia degli avvocati riguardo l'inerzia dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello dell'alta Corte anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1° giugno 2020 e il 26 novembre 2020.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 4 dicembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol.

Il 28 febbraio 2020 l'indagine preliminare è stata ripresa al fine di svolgere azioni procedurali e investigative. L'organo inquirente ha sospeso le indagini preliminari il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Ratushniak si è nascosto dagli organi inquirenti e dall'organo giurisdizionale onde sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell'indagato. La decisione di sospensione era impugnabile.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio.

Il Consiglio è informato del fatto che le autorità ucraine hanno adottato misure per cercare il sig. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irreperibile ai fini dell'indagine.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 9. Artem Viktorovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione dell'indagato e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l'indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.

Nella decisione dell'8 luglio 2020, l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato del sig. Pshonka di annullare la decisione del 30 aprile 2015 di sospensione dell'indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l'avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato la qualità di indagato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell'alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice

istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso.

Nella decisione del 29 aprile 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale.

Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1 marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Il Consiglio osserva che la difesa è stata informata del completamento delle indagini preliminari, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e che da allora le è stato fornito il materiale del procedimento penale perché potesse familiarizzarvisi. Sono attualmente in corso il controllo e l'esame da parte della difesa della grande quantità di materiale disponibile in relazione all'indagine preliminare del procedimento penale. Il Consiglio ritiene che la lunghezza dei tempi di familiarizzazione debbano essere imputati alla difesa.»

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/395 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2021

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con il mandato M/031, intitolato «*Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment*» (Mandato di normazione al CEN/CENELEC relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
- (4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell'ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal CENELEC durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN e il CENELEC hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici; EN ISO 20320:2020 sui protettori del polso per l'utilizzo nello snowboard, la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati e EN 61482-2:2020 sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico.
- (7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 469:2005, quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalla norma EN 469:2005/AC:2006, e la norma armonizzata EN 1149-5:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>. Tale revisione ha portato rispettivamente all'adozione della norma armonizzata EN 469:2020 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio e della norma armonizzata EN 1149-5:2018 sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione.
- (8) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 13595-1:2002 e EN 13595-3:2002, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup>. Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 17092-2:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AAA, EN 17092-3:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AA, EN 17092-4:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe A, EN 17092-5:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe B e EN 17092-6:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe C.
- (9) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1150:1999 e EN 13356:2001, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup>. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 17353:2020 sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.
- (10) La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme redatte e riviste dal CEN e dal CENELEC alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.
- (11) Le norme armonizzate EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 e EN 61482-2:2020 e la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È pertanto necessario ritirare i riferimenti della norma armonizzata EN 469:2005 quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalla norma EN 469:2005/AC:2006, delle norme armonizzate EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 ed EN ISO 27065:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste.
- (13) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione <sup>(8)</sup> elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date indicate in tale allegato.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.

<sup>(5)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(6)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(7)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).

- (15) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme rivedute e modificate, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti di tali norme figuranti nell'allegato II.
- (16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«20.	EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
21.	EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 2: Indumenti di classe AAA — Requisiti
22.	EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 3: Indumenti di classe AA — Requisiti
23.	EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 4: Indumenti di classe A — Requisiti
24.	EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 5: Indumenti di classe B — Requisiti
25.	EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 6: Indumenti di classe C — Requisiti
26.	EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo — Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
27.	EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione — Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico — parte 2: Requisiti
28.	EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard — Protettori del polso — Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020)
29.	EN 17353:2020 Indumenti di protezione — Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio — Metodi di prova e requisiti
30.	EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio
31.	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017). EN ISO 27065:2017/A1:2019»



## ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«15.	EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006	5 settembre 2022
16.	EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione	5 settembre 2022
17.	EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 1: Requisiti generali	5 settembre 2022
18.	EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio	5 settembre 2022
19.	EN 1150:1999 Indumenti di protezione — Indumenti di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti	5 settembre 2022
20.	EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti	5 settembre 2022
21.	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017)	5 settembre 2022».

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 428 del 18 dicembre 2020)*

Pagina 65, allegato IV, punto 2, secondo capoverso, immagine,

*anziché:*



*leggasi:*



**Rettifica del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 433I del 22 dicembre 2020)*

Pagina di copertina, sommario, e pagina 23, titolo:

*anziché:* «Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19»,

*leggasi:* «Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT